

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ARTES –APS” ARTE CULTURA RESTAURO

Denominazione e sede

Art. 1 - Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ARTES - APS", di seguito indicata come Associazione.

Art.2 - L'Associazione ha sede in Torino (TO). Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

Finalità

Art. 3 - L'Associazione non persegue scopo di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione intende operare nei settori dell'Arte, della Cultura e del Restauro svolgendo i seguenti scopi:

- ...Favorire la crescita del benessere delle persone attraverso la promozione e la divulgazione dell'arte e della cultura in genere, a prescindere dalle forme, dal linguaggio e dai media attraverso cui si esprimano;
- ...Promuovere la libera e aperta espressione degli individui, stimolando e favorendo lo sviluppo delle capacità personali e del potenziale creativo di ciascuno;
- ...Le attività dell'Associazione sono mirate a promuovere le relazioni tra persone, favorendo il confronto e l'interculturalità valorizzando le differenze di cui ognuno è portatore, e ad incentivare l'uso del tempo libero quale fattore di elevazione e valorizzazione della personalità;
- ... Promuovere l'artigianato e l'arte come elementi di arricchimento e continuità con le tradizioni del territorio; <<Artigiano come creatore di cultura>>;
- ... Promuovere l'artigiano come trasformatore del concetto astratto. Promuovere le arti artigiane in tutte le sue forme. Sia nella concezione tradizionale sia nelle forme più moderne legate a nuove tecnologie e nuove forme di comunicazione;
- ... Favorire la visibilità e la divulgazione delle eccellenze legate all'arte e al restauro;
- ... Supportare i soci nelle iniziative e proposte coerenti con lo scopo sociale dell'associazione.

Art. 4 - L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- Mostre d'arte, fotografiche, dibattiti su artigianato e restauro, manifestazioni in genere riferite a discipline specifiche come la pittura, la scultura, la fotografia, il cinema, le arti visive in generale, le arti applicate, il teatro, la musica, la letteratura, la poesia, la storia e tutte le scienze in generale.
 - Incontri e dibattiti su architettura sostenibile, forme innovative di comunicazione, formazione alle nuove tecnologie
 - Contribuire alla promozione ed alla commercializzazione dell'artigianato artistico e di qualità.
 - Ricerca e sviluppo di nuove tecniche di restauro legate a nuovi materiali e nuove tecnologie
 - Pubblicazioni testi, concorsi, manifestazioni
 - Laboratori (d'idee e di trasmissione di sapere)
 - Esposizioni, incontri, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, premi
 - Corsi di formazione indirizzati specificamente ad aspiranti artisti con particolare riguardo alle fasce sociali economicamente svantaggiate e stage di artigianato artistico, scultura, pittura e fotografia.
- L'associazione potrà provvedere a contatti, gemellaggi, affiliazioni e convenzioni con gli enti e/o le associazioni che a livello nazionale o internazionale seguono gli stessi scopi dell'associazione o hanno settori specifici di comune interesse.

L'associazione potrà dotarsi di spazi e strutture come luoghi di aggregazione e promozione dell'attività sociale e utili al conseguimento del proprio scopo

L'associazione potrà infine compiere tutte le operazioni accessorie integrative e funzionali al conseguimento del proprio scopo, ivi compresa l'organizzazione occasionale, nei limiti consentiti dalla legge, di raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Durata

Art. 5 – La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 6 – L'associazione è offerta a tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 7 - L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8 - Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 9 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, l'eventuale Regolamento. I soci hanno l'obbligo di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10 - La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 11 - La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12 - Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Assemblea dei Soci

Art. 13 - Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 14 – L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15 – L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione mediante invio di e-mail e/o lettera cartacea e/o sms e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16 - Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17 - All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Consiglio Direttivo
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari o decaduti causa mancato versamento della quota associativa. la sostituzione dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare il regolamento interno;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18 - L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Le assemblee ordinarie ferme rimanendo le maggioranze previste in precedenza, potranno essere valide anche se i soci e consiglieri partecipano da luoghi diversi, contigui o distanti, purché gli stessi luoghi siano idoneamente collegati, mediante apparecchi audio - video e gli intervenuti potranno affluire dovendosi comunque ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. In caso di assemblea per video conferenza dovrà comunque essere assicurato che:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti gli associati;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 19 - L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20 – Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso composto da 5 membri (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere) eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Possono far parte del consiglio direttivo solo soci in regola con il versamento della quota annuale.

I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione

del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 22 – Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- l'elezione a maggioranza assoluta al proprio interno del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e del Regolamento interno e delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- la facoltà di definire eventuali gruppi di lavoro e di studio qualora lo ritenga utile al perseguimento degli scopi dell'associazione.
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso da recapitarsi via e-mail e/o via sms e avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta qualora diversa dalla sede.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per videoconferenza e teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi necessariamente il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24 - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25 - Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26 - Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 27 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Ad egli spetta, altresì, provvedere al tesseramento e all'aggiornamento del libro soci, curare la distribuzione dei comunicati interni e provvedere all'inoltro delle convocazioni

Art. 28 - Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione.

È responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli;

Ha la custodia dei beni mobili e immobili dell'Associazione per il quale dovrà tenere aggiornato il libro inventario. Quando e se le norme civili e fiscali in vigore lo prevedono, lo stesso libro deve essere tenuto secondo dette norme;

Art. 29 - Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 30 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- rimborsi;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- ogni altro tipo di entrate.

Art. 31 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie

Art. 32 - L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 33 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 34 - La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 35 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 29/01/2016.

Torino, 29/01/2016

Il Segretario

Giuseppe Voccola

Il Presidente

Sol Ninni
